



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

Oggetto: TRIBUTI - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GHELLA ANNALISA	Sindaco	X	
BORDINO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
ROCCA PAOLO	Consigliere	X	
FRIVELLO BRUNO	Consigliere	X	
BORDINO DEBORAH	Consigliere		X
BORDINO ITALO GIORGIO	Consigliere	X	
BURELLO ALESSANDRO	Consigliere		X
LORUSSO SALVATORE	Consigliere	X	
BONGIOANNI MONICA	Consigliere	X	
GIACHINO GIOVANNI	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
BOFFA LUISA	Consigliere		X
PRUNOTTO DEBORAH CARLA	Consigliere		X
Totale		9	4

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor GHELLA ANNALISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; • lo Statuto comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2022;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 17 del 24.06.2021;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTE le Deliberazioni con le quali ARERA ha definito il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 ed ha dettato le disposizioni in materia di trasparenza e qualità nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tra cui quelle di seguito indicate:

- Deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 con cui sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. In particolare l'art. 6 della Deliberazione in oggetto disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Deliberazione n. 444/2019/R/Rif del 31/10/2019 di ARERA recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Deliberazione 57/2020/R/rif del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- Determina 2/2020 – DRIF del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 recante “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”, che mantiene ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23/06/2020 di determinazione dei criteri per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 che reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Deliberazione 138/2021/R/rif del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- Deliberazione 363/2021/R/rif del 03/08/2021 recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Deliberazione n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021 recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Deliberazione n. 571/2021/R/COM del 14/12/2021, recante “Avvio di procedimento per l'aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico integrato” ;
- Documento per la consultazione dell'Autorità n. 72/2021/R/RIF del 23/02/2021, recante “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione Copia informatica per consultazione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Documento per la consultazione dell'Autorità n. 422/2021/R/RIF del 12/10/2021, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
- Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

PRESO ATTO che il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

VISTO che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

PRECISATO CHE:

- il Comune di Neive applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;
- la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;

TENUTO CONTO CHE si rende opportuno riapprovare il Regolamento comunale TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

CONSIDERATO che il COABSER ha approvato in data 20.10.2022 uno schema di regolamento TARI che racchiude le anzidette indicazioni ARERA ed armonizza, aggiornandola, tutta la tematica TARI con i criteri regolamentari consortili in ordine alla raccolta rifiuti e igiene urbana, da personalizzazione ad opera di ciascun Comune in ordine agli aspetti prettamente discrezionali;

VISTO il Regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi composto da 34 articoli e 7 allegati, allegato al presente atto;

RILEVATA la propria competenza

ACQUISITO il parere del Revisore del conto in data 19.12.2022;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

A VOTI UNANIMI resi in forma palese peralzata di mano

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti (TARI) composto da n. 34 articoli e 7 allegati , che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale

3. DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023.

4 .DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022 ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022;

5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)**

COMUNE DI NEIVE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 20.12.2022

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 - Oggetto	3
ART.2 - Definizioni.....	3
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	6
ART.4 - Soggetto attivo	7
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione.....	7
ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree	10
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	11
ART.7 - Soggetti passivi.....	11
ART.8 - Obbligazione tributaria.....	12
CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI	14
ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario	14
ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche.....	15
ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	15
ART.12 - Tributo provinciale.....	15
ART.13 - Tributo giornaliero	16
CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	17
ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	17
ART.15 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica	17
CAPO 5 - RIDUZIONI.....	19
ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo	19
ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	19
ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio.....	19
ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale	19
ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	20
ART.21 - Riduzioni in relazione dell'ISEE	21
ART.22 - Riduzioni per agriturismi.....	21
ART.23 - Riduzioni per eventi straordinari.....	21
ART.24 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	21
CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	22
ART.25 - Dichiarazione	22
ART.26 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	23
ART.27 - Rimborsi e compensazione	24
ART.28 - Attività di controllo, sanzioni e contenzioso	24
ART.29 - Riscossione coattiva	26
ART.30 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	26
ART.31 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	27
CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI	28
ART.32 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	28
ART.33 - Disposizione finale.....	28
ART.34 - Entrata in vigore.....	28

ALLEGATI.....29

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 2 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO 5 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 6 - MODELLO DI ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

ALLEGATO 7 - MODELLO DI RECLAMO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento predisposto da Consorzio di sub-ambito COABSER., disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.14 - . Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «**rifiuto**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «**rifiuti urbani**»: ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

- c) «**rifiuti speciali**»: ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 9. i veicoli fuori uso.
- d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «**Carta della qualità del servizio**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- i) **«Gestore unico integrato»:** il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società partecipata S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.;
- j) **«prevenzione»:** ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) **«riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) **«centro del riuso»:** locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) **«preparazione per il riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) **«raccolta»:** ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) **«centro di raccolta»:** ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) **«dotazione per la raccolta»:** contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente;
- q) **«raccolta differenziata»:** ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) **«riciclaggio»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) **«recupero»:** ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) **«spazzamento delle strade»:** ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**contribuente**»: la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- y) «**utenza**»: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- z) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- aa) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- bb) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse oppure aperte su 2 o 3 lati) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- cc) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- dd) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- ee) «**ARERA**»: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, istituita con la legge n. 481 del 1995.
- ff) «**COABSER**»: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, Ente di sub-ambito di area vasta ai sensi della Legge Regione Piemonte n° 1 del 10 gennaio 2018

ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, così come da ARERA, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende: l'attività di raccolta

e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

2. Il servizio è svolto dal gestore unico integrato, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato con il COABSER e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra COABSER e il gestore unico integrato e dalla Carta della qualità del servizio, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 - Soggetto attivo

1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la tassa.

ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'art. 7 dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare. Fermo restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti speciali il tributo sarà applicato limitatamente alle superfici destinate ad uffici (da inquadrare nella specifica categoria), mense, refettori, corridoi, spogliatoi, servizi igienici.
- b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, di cui all'art.1, comma 649, della legge 147/2013.
- c) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento
<i>Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante</i>	30 %
<i>Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici</i>	30%
<i>Laboratori di analisi</i>	30%
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, carrozzerie, verniciatura</i>	30%
<i>Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie</i>	30%
<i>Imprese edili, limitatamente alle superfici di deposito dei materiali da costruzione e delle attrezzature, in cui hanno accesso solo titolari o i loro dipendenti</i>	30%
<i>- se tali superfici sono superiori a mq. 200</i>	50%
<i>Ricoveri camion e mezzi operativi</i>	30%
<i>- se tali superfici sono superiori a mq. 200</i>	50%

- d) le aree scoperte pertinentziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- l) le aree e le superfici dove si producono prevalentemente rifiuti speciali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici (esclusi quelli condominiali o comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione autonoma) servizi e di arredi e/o attrezzature, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e di arredi e/o attrezzature, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, licenze, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché effettivamente non utilizzate e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e comunque non siano di fatto utilizzati;

- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione o certificata a seguito di attività di verifica del Comune, ovvero dal Gestore unico integrato e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
 7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa fuori dal caso di cui all'ART.14 - .
 8. La TARI si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
 9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.28 -

ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tassa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe della TARI sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Comune, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. Il criterio della Tassa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Comune può eseguire le opportune verifiche del caso ivi compresa la richiesta di adeguata documentazione con planimetria dei locali e specifica delle diverse aree di utilizzo o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

6. In sede di prima applicazione della TARI e in assenza della richiesta di attivazione del servizio tramite l'apposita modulistica, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5 - , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI, ovvero che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio secondo l'apposita modulistica, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI, ovvero che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio secondo l'apposita modulistica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive, ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tassa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Le unità abitative adibite ad appartamenti vacanze ad uso turistico condotte a titolo non imprenditoriale saranno considerate utenze domestiche con il numero massimo di componenti previsto dalla normativa (6 e oltre componenti).
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della TARI per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.25 - del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 - Obbligazione tributaria

1. La TARI è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa di cui all'ART.5 - o, se antecedente, dal giorno in cui viene attribuita la residenza o effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo

quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.”.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
4. Il contribuente che non abbia ricevuto la propria dotazione entro termini previsti, per cause non imputabili al gestore unico integrato, è comunque tenuto al pagamento sia della parte fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all'ART.28 - In caso di utenza non domestica che non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la stessa è comunque tenuta al pagamento sia della quota fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all'ART.28 -
5. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al gestore unico integrato, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al gestore unico integrato. Il contribuente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore unico integrato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cessazione dell'utenza previo appuntamento tramite i punti di contatto messi a disposizione.
6. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
7. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento d'imposta ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a due persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.25 - del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a uno per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a uno per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente;

- e) nei casi di cui all'ART.7 - , comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa) la consistenza del nucleo familiare è determinata con il numero massimo di componenti previsto dalla normativa (6 e oltre componenti);
8. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero per attività lavorativa con assenza documentata dalla residenza per almeno sei mesi all'anno.
 9. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.25 - . Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 10. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in Allegato 1. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate mediante integrazione di quanto dovuto ovvero, se non possibile, nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.25 - del presente Regolamento.

CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI

ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'Allegato 1. La ripartizione della TARI tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra il COABSER e il Gestore unico integrato, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da COABSER, ovvero dall'Ente territorialmente competente ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

3. Le tariffe della TARI, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o da altre disposizioni di legge sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. n. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART.12 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'ART.7 - compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART.13 - , ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART.13 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, per quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ovvero mediante la produzione dei formulari di identificazione atti a dimostrarne l'effettivo avvio a recupero.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.15 - Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore unico integrato del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità ad insindacabile giudizio del Gestore unico integrato, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.15 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.14 - comma 1 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, tramite le modalità messe a disposizione del Gestore unico integrato, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore unico integrato e per conoscenza al Comune secondo il modello riportato in Allegato 3 al presente Regolamento, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità indicate dall'Ente territorialmente competente, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Ente territorialmente competente:
 - a) i dati identificativi dell'utente
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.
7. Il Comune, ovvero il Gestore unico integrato, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune, anche tramite le attività poste in essere dal Gestore, provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.28 - , fermo restando più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune, anche tramite le attività poste in essere dal Gestore, provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.28 -

ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tassa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta del contribuente che presenta annualmente al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'ART.15 - comma 6 del presente Regolamento.

ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tassa è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tassa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari ad almeno il 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 mt dal più vicino punto di conferimento. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.25 - e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua l'auto-compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa così determinata 20 % della quota variabile.

2. Alle utenze non domestiche di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 rientranti nelle seguenti categorie:
 - Alberghi con ristorante,
 - Alberghi senza ristorante,
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
 - Bar, caffè, pasticceria,
 - Plurilicenze alimentari e/o miste
 - Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteche effettuano l'auto-compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tassa pari al 20 % sulla quota variabile.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, da parte del contribuente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'Allegato 6 (iscrizione/cancellazione all'albo dei compostatori) nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dall'anno successivo.
4. Il Comune o il Gestore unico integrato può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto-compostaggio individuale.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, se non effettuata direttamente dagli uffici comunali, il Gestore unico integrato, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di volontaria cessazione della pratica del compostaggio, l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, entro i termini stabiliti all'ART.25 - , riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica di cui all'art. 19, comma 2, che effettuano sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tassa così determinata: 20 % della quota variabile.
2. Il Comune, anche su segnalazione del Gestore unico integrato, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune ed al Gestore unico integrato da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti. La riduzione decorre dall'anno successivo.

ART.21 - Riduzioni in relazione dell'ISEE

1. All'utenza domestica può essere concessa una riduzione della TARI in base all'ISEE. I limiti di reddito per l'accesso all'eventuale riduzione e la percentuale della stessa saranno determinati annualmente dalla Giunta Comunale
2. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti su richiesta presentata al Comune, ovvero al Gestore unico integrato.

ART.22 - Riduzioni per agriturismi

1. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 10 %, da richiedere da parte dell'utenza entro il 31 dicembre con validità per l'anno successivo.

ART.23 - Riduzioni per eventi straordinari

1. Sono applicate riduzioni tariffarie per le categorie che risultassero particolarmente colpite da eventi calamitosi straordinari o emergenze sanitarie che implicino la chiusura forzata o limitazioni imposte sia a livello nazionale che locale. Ove sia necessaria la determinazione di misure agevolative da applicare alle singole categorie di attività ovvero l'applicazione di misure facoltative, si provvederà con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.

ART.24 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta. In difetto il Comune, anche tramite l'operato del Gestore unico integrato, provvede al recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all'ART.28 - per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni al medesimo contribuente è fatto divieto di procedere al loro cumulo e verrà applicata la riduzione più favorevole allo stesso.
5. Le riduzioni di cui agli ART.19 - e ART.20 - sono alternative.

ART.25 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART.7 - , ha l'obbligo di dichiarare al Comune, a titolo di richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, ogni dato, informazione e circostanza rilevanti per l'applicazione del tributo ovvero anche la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, la dichiarazione, redatta sui moduli di cui all'Allegato 4 e all'Allegato 5, entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere trasmessa con le modalità indicate sui suddetti moduli. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento documentabile da parte del Comune, ovvero del Gestore unico integrato.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
4. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, anche tramite modulistica del Gestore unico integrato, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
8. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento

dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

11. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.15 - , comma 5.
12. in sede di prima applicazione del presente regolamento, i dati già a disposizione del Comune sono assunti ai fini della determinazione della TARI

ART.26 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
2. Il calcolo della componente tributaria della TARI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati. Il Comune provvede ad inviare un avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 31 agosto, il 31 ottobre e il 10 dicembre. Tali scadenze possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 66,66 % del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'anno di variazione o nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo Art. 29, 4° comma, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

ART.27 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune, anche tramite la modulistica messa a disposizione del Gestore unico integrato, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il quinto esercizio successivo a quello di riferimento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse previsto dalla legge e dal regolamento delle entrate.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART.28 - Attività di controllo, sanzioni e contenzioso

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 160 del 2019, nelle dalle norme vigenti al momento del controllo tributario.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. Il funzionario responsabile può avvalersi del Gestore unico integrato per lo svolgimento delle attività attinenti, strumentali e comunque connesse al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa l'applicazione del presente regolamento.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, anche tramite il supporto del Gestore unico integrato, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede, anche tramite il Gestore unico integrato, a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviata, ai sensi dell'ART.26 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero le norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori previsti dalla legge e dal regolamento delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con

riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART.29 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019, ovvero dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART.30 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, ovvero nei casi previsti nell'allegato A alla Deliberazione ARERA n.15/2022//R/Rif e s.m.i., la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo sulla base del piano di rateizzazione previsto dall'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019. Ai fini dell'individuazione delle condizioni di disagio economico previste dal TQRIF ARERA di cui al par. 27.1, lettera b), si fa rimanda a quanto previsto dal Co.A.B.Se.R. in qualità di Ente Territorialmente Competente.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza,. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
4. Per quanto disposto dall'art. 1, comma 800, legge 160/2019, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

ART.31 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune ovvero del Gestore unico integrato, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 25, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 26, redatta sul modulo di cui all'Allegato 7.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune ovvero al Gestore unico integrato, il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga le informazioni di all'Allegato 7.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune ovvero il Gestore unico integrato, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune ovvero il Gestore unico integrato indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune ovvero il Gestore unico integrato intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune ovvero il Gestore unico integrato è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART.32 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni normative, alla regolamentazione diramata da ARERA, nonché alla carta della qualità del servizio predisposta dal gestore unico, così come approvata e debitamente aggiornata.

ART.33 - Disposizione finale

1. Le norme contenute nel CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, laddove non già conformi.

ART.34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2023

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 2 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO 5 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 6 - MODELLO DI ISCRIZIONE – CANCELLAZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI

ALLEGATO 7 - MODELLO DI RECLAMO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Allegato 1 - Classificazione delle utenze non domestiche

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (L - quinquies Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Allegato n. 2

COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

(art. 198 c. 2-bis e art. 238 c. 10 D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020; art. 30 c. 5 DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021; art. 14 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2022)

A. DATI DEL DICHIARANTE

Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____

Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____

_____ Prov. _____ Il _____ Residente a _____

_____ Prov. _____ in _____ n. _____

E-mail _____ Pec _____

codice utente _____ (dato reperibile sulla bolletta)

in proprio

in qualità di:

rappresentante legale

altro (specificare) _____

dell'impresa qui di seguito indicata:

B. DATI DELL'IMPRESA

Cod. Fiscale/ P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____

Denominazione/Ragione Sociale _____

Con sede legale a _____ via/piazza _____ n. _____

Unità locale di _____ in via/piazza _____

n. _____ tel. _____ Iscritta alla Camera di Commercio di _____ Cod. _____

ATECO _____ per l'esercizio dell'attività di _____

PEC _____

Considerato che:

Allegato n. 2

- le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa della tassa;
- la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale sopra indicato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore unico integrato il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo a seguito dell'eventuale rientro;
- qualora l'utenza non presenti la presente comunicazione entro i termini indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
- Relativamente alla/e utenza/e di cui ai seguenti dati

indirizzo	Cat.	Foglio	Part.	Sub	MQ tassati	Destinazione d'uso

Consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell'applicazione della TARI

DICHIARA

Allegato n. 2

che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante i soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto (di durata almeno annuale)

Frazione	Descrizione	EER	Soggetto privato incaricato del servizio	Quantitativo stimato (Kg/anno)
Rifiuti Organici	<i>rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108		
	<i>rifiuti biodegradabili</i>	200201		
	<i>rifiuti dei mercati</i>	200302		
Carta e Cartone	<i>imballaggi in carta e cartone</i>	150101		
	<i>carta e cartone</i>	200101		
Plastica	<i>imballaggi in plastica</i>	150102		
	<i>plastica</i>	200139		
Legno	<i>imballaggi in legno</i>	150103		
	<i>legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138		
Metallo	<i>imballaggi metallici</i>	150104		
	<i>metallo</i>	200140		
Imballaggi Compositi	<i>imballaggi materiali compositi</i>	150105		

Allegato n. 2

Multimateriale	imballaggi materiali misti	in 150106		
Vetro	imballaggi in vetro	150107		
	vetro	200102		
Tessile	imballaggi in materia tessile	150109		
	abbigliamento	200110		
	prodotti tessili	200111		
Toner	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318		
Ingombranti	rifiuti ingombranti	200307		
Vernici, Inchiostri, Adesivi E Resine	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128		
Detergenti	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130		
Altri Rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203		
Rifiuti Urbani Indifferenziati	rifiuti urbani indifferenziati	200301		

Allegato n. 2

di impegnarsi:

- a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassonetti o altro (il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno da cui è efficace la presente comunicazione, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata)
- a trasmettere ENTRO il 31 MARZO DI CIASCUN ANNO al gestore unico integrato (PEC: neve@pec.comune.neive.cn.it) i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero

di essere consapevole che:

- o la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni e comporta la perdita del diritto di accedere ai centri di raccolta ed a qualsivoglia raccolta domiciliare e stradale predisposta dal servizio pubblico. L'utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale sopra indicato, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo a seguito dell'eventuale rientro;
- o il Comune e il gestore unico integrato del servizio hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli;
- o la parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini di cui sopra, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si provvederà al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione

Allega alla presente (barrare con una crocetta la casella che precede il documento prodotto)

la seguente documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il/i soggetto/i debitamente autorizzato/i che effettua l'attività di recupero:

Attestazione/i del/dei legale/i rappresentante del/dei seguenti operatore/i privato/i delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso/i conferiti:

Allegato n. 2

ALTRO

(luogo) _____, (data) _____ Firma _____

Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune

Firma _____

**COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI
RACCOLTA**

(art. 198 c. 2-bis e art. 238 c. 10 D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020; art. 30 c. 5 DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021; art. 14 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2022)

A. DATI DEL DICHIARANTE

Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____

Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____
Prov. _____ Il _____ Residente a _____
Prov. _____ in _____ n. _____

E-mail _____ Pec _____

codice utente _____ (dato reperibile sulla bolletta)

in proprio

in qualità di:

rappresentante legale

altro (specificare) _____

dell'impresa qui di seguito indicata:

B. DATI DELL'IMPRESA

Cod. Fiscale/ P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____

Denominazione/Ragione Sociale _____

Con sede legale a _____ via/piazza _____ n. _____

Unità locale di _____ in via/piazza _____

n. _____ tel. _____ Iscritta alla Camera di Commercio di _____ Cod. _____

ATECO _____ per l'esercizio dell'attività di _____

PEC _____

Considerato che:

Allegato n. 3

- In data _____ ha presentato la comunicazione attestante la volontà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, avvalendosi di tale facoltà ai sensi della normativa vigente;
- Tale scelta è vincolante per almeno 5 anni, tuttavia, ai sensi della vigente normativa, è possibile richiedere di ritornare alla gestione pubblica in anticipo sulla scadenza quinquennale e pertanto relativamente alla/e utenza/e di cui ai seguenti dati

indirizzo	Cat.	Foglio	Part.	Sub	MQ tassati	Destinazione d'uso

RICHIEDE

di ritornare alla gestione pubblica relativamente ai rifiuti di cui alla tabella successiva:

Frazione	Descrizione	EER	Soggetto privato incaricato del servizio	Quantitativo stimato (Kg/anno)
<i>Rifiuti Organici</i>	<i>rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>		
	<i>rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>		
	<i>rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>		
<i>Carta e Cartone</i>	<i>imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>		
	<i>carta e cartone</i>	<i>200101</i>		
<i>Plastica</i>	<i>imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>		

Allegato n. 3

	<i>plastica</i>	<i>200139</i>		
<i>Legno</i>	<i>imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>		
	<i>legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>		
<i>Metallo</i>	<i>imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>		
	<i>metallo</i>	<i>200140</i>		
<i>Imballaggi Compositi</i>	<i>imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>		
<i>Multimateriale</i>	<i>imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>		
<i>Vetro</i>	<i>imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>		
	<i>vetro</i>	<i>200102</i>		
<i>Tessile</i>	<i>imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>		
	<i>abbigliamento</i>	<i>200110</i>		
	<i>prodotti tessili</i>	<i>200111</i>		
<i>Toner</i>	<i>toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>		
<i>Ingombranti</i>	<i>rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>		

Allegato n. 3

<i>Vernici, Inchiostri, Adesivi E Resine</i>	<i>vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>		
<i>Detergenti</i>	<i>detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>		
<i>Altri Rifiuti</i>	<i>altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>		
<i>Rifiuti Urbani Indifferenziati</i>	<i>rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>		

A tal proposito con la presente,

DICHIARA

- che i rifiuti indicati nella tabella rappresentano la totalità dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività;
- che i rifiuti indicati nella tabella NON rappresentano la totalità dei rifiuti urbani prodotti nell'esercizio dell'attività ed in particolare restano esclusi i seguenti rifiuti, per cui permane la volontà di conferimento al di fuori del servizio pubblico:

<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>	<i>Quantitativo stimato (Kg/anno)</i>

Allegato n. 3

--	--	--

di essere consapevole che:

- La presente richiesta è valutata dal gestore unico del servizio, al quale spetta la facoltà di riammissione al pubblico servizio di raccolta tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo a seguito dell'eventuale rientro;
- Gli effetti della eventuale riammissione decorrono dal 1° gennaio p.v.

(luogo) _____, (data) _____ Firma _____

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune

Firma _____

COMUNE DI NEIVE

**MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE,
CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE**

- NUOVA OCCUPAZIONE – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO a partire dal _____
- VARIAZIONE DEL SERVIZIO a partire dal _____
- CESSAZIONE DEL SERVIZIO a partire dal _____

A. DATI DEL DICHIARANTE

Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____
Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____
Prov. _____ Il _____ Residente a _____
Prov. _____ in _____ n. _____
E-mail _____ codice utente _____ (dato reperibile sulla bolletta. Da non inserire in caso di nuova occupazione – richiesta di attivazione del servizio)

B. DATI RIFERITI ALL'IMMOBILE

Ubicazione dell'immobile: via/piazza _____ n. _____
Interno _____ scala _____

DICHIARA

AI FINI TARI E DELLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

(per i soggetti residenti) che il numero di occupanti è pari a ____ come risultanti all'anagrafe residenti
(per i soggetti NON residenti) che il proprio nucleo familiare è così composto:

(variazione occupanti) che a partire dal _____ il numero occupanti è di _____ per

L'entrata nel proprio nucleo familiare

l'uscita dal proprio nucleo familiare

di (nome e cognome) _____

Allegato n. 4

COMUNE DI NEIVE

In qualità di: 1=proprietario 2=usufruttuario 3=locatario 4=altro diritto reale di godimento (allegare contratto locazione o comodato per nuova occupazione e risoluzione del contratto per cessazione)

DICHIARAZIONE LOCALI VUOTI E PRIVI DI UTENZE (allegare cessazione utenze e foto locali vuoti) dal _____ al _____

Categoria	Foglio	Numero/Particella	Sub	Superficie mq.	Natura occupazione (1)	Destinazione d'uso (2)

(1) 1=per singolo 2=per nucleo familiare 3=presenza di attività commerciale 4=altra tipologia

(2) 1=per uso abitativo 2=per immobile tenuto a disposizione 3=per uso commerciale 4=per locali adibiti a box 5=per altri usi.

di essere consapevole che, in caso di smarrimento, il Comune si riserva di addebitare all'utente assegnatario il rimborso dei meri costi sostenuti per le attrezzature necessarie alla raccolta rifiuti (tipo cassonetti, compostiere), secondo le disposizioni adottate dalla Giunta comunale.

La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non siano variate. Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune

(luogo) _____, (data) _____ Firma _____

Note.

1. Non verranno accettate dichiarazioni incomplete ovvero mancanti in tutto o in parte della documentazione richiesta;
2. La presente dichiarazione, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, va inviata tramite uno dei seguenti canali:
 - a. a mezzo posta elettronica all'indirizzo: neive@comune.neive.cn.it
 - b. a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Neive, Piazza Italia n. 1 – 12052 Neive CN
 - c. mediante sportello fisico presso il Comune nei giorni indicati sul sito comunale <https://www.comune.neive.cn.it/>
 - d. mediante sportello online del gestore unico integrato accessibile dall'indirizzo www.strweb.biz;

COMUNE DI NEIVE

3. in caso di presentazione della dichiarazione o ritiro di documentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante occorre presentare altresì l'atto di delega, con copia del documento di identità del delegante e delegato;
4. Tutte le informazioni inerenti: le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta sono reperibili sul sito del gestore unico integrato www.strweb.biz laddove sono riportate anche le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio;

Allegato n. 5

COMUNE DI NEIVE

LOCALI (indicare i dati identificativi e la data di inizio/cessazione del contratto di locazione o del rogito o, se differente, la data dalla quale si è avuta la disponibilità dei locali/la consegna delle chiavi).

indirizzo	Cat.	Foglio	Part.	Sub	MQ.	Data	Destinazione d'uso

AREE ESTERNE

Classificazione	Destinazione d'uso	MQ.
operative		
tettoie		

ESCLUSE (indicare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali di cui si richiede l'esclusione)

Indirizzo	Destinazione d'uso	MQ

ALLEGATI PER LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI:

- Planimetria dei locali, con segnalazione dei mq
- contratto stipulato con la ditta di smaltimento
- DICHIARAZIONE DEI KG SMALTITI con indicazione codici CER dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente alla presente dichiarazione

CAMBIO INTESTAZIONE

Variazione di intestazione da _____ al dichiarante a partire dal _____ per la seguente ragione:

Variazione Ragione Sociale

Altro _____

ALLEGATI DICHIARAZIONE Planimetria dei locali

Documento d'indennità dichiarante / legale rappresentante

Visura Camerale

Contratto di locazione/Risoluzione

Altro _____

La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non siano variate. Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune

di essere consapevole che, in caso di smarrimento, il Comune si riserva di addebitare all'utente assegnatario il rimborso dei meri costi sostenuti per le attrezzature necessarie alla raccolta rifiuti (tipo cassonetti, compostiere), secondo le disposizioni adottate dalla Giunta comunale.

(luogo) _____, (data) _____ Firma _____

Note.

1. Non verranno accettate dichiarazioni incomplete ovvero mancanti in tutto o in parte della documentazione richiesta;
2. La presente dichiarazione, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore, va inviata tramite uno dei seguenti canali:
 - a. a mezzo posta elettronica all'indirizzo: neive@comune.neive.cn.it
 - b. a mezzo posta all'indirizzo Comune di Neive, Piazza Italia n. 1, 12052 Neive CN
 - c. mediante sportello fisico presso il Comune negli orari indicati sul sito comunale <https://www.comune.neive.cn.it/>
 - d. mediante sportello online del gestore unico integrato accessibile dall'indirizzo www.strweb.biz;
3. in caso di presentazione della dichiarazione o ritiro di documentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante occorre presentare altresì l'atto di delega, con copia del documento di identità del delegante e delegato;

4. Tutte le informazioni inerenti: le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta sono reperibili sul sito del gestore unico integrato www.strweb.biz laddove sono riportate anche le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio;

**MODELLO DI ISCRIZIONE – CANCELLAZIONE ALL'ALBO DEI
COMPOSTATORI**

Io sottoscritto/a (1): Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Prov. _____ Il _____

Residente a _____ Prov. _____ in _____ n. _____

Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____

E-mail _____ codice utente _____

CHIEDO

DI ESSERE ISCRITTO/A

DI ESSERE CANCELLATO/A

nell'albo compostatori del comune e a tal proposito, consapevole delle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- di impegnarmi ad autosmaltire in un orto o terreno a disposizione ubicato in _____, fg. _____, mappale _____ i rifiuti di natura organica e la frazione verde attraverso la pratica del compostaggio domestico, con decorrenza dalla data odierna;
- di tenere conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;
- di accettare sin d'ora i controlli sull'effettivo e corretto svolgimento del compostaggio domestico, come previsto dai vigenti regolamenti e dalle indicazioni degli organi di controllo.
- di prendere atto che, nel caso in cui dall'accertamento risulti la mancata o scorretta pratica del compostaggio, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

In fede,

(luogo) _____ (data) _____ firma _____

(1) Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune.

MODELLO DI RECLAMO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Io sottoscritto/a (1): Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____
Prov. _____ Il _____ Residente a _____
Prov. _____ in _____ n. _____
Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____
E-mail _____ codice utente _____
Indirizzo utenza se diverso residenza _____

Oppure

Io sottoscritto/a (1): Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____
Prov. _____ Il _____ Residente a _____
Prov. _____ in _____ n. _____
Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____
In qualità di _____
della ditta Denominazione/Ragione Sociale _____
Cod. Fiscale/ P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____
Con sede legale a _____ via/piazza _____ n. _____
Unità locale di _____ in via/piazza _____
E-mail _____ PEC _____

INTENDE PRESENTARE IL SEGUENTE RECLAMO INERENTE (barrare la voce che interessa):

raccolta rifiuti

spazzamento

gestione TARI

COMUNE DI NEIVE

Reclamo:

Se il reclamo si riferisce ad un'eventuale richiesta di rimborso indicare il codice IBAN

IBAN _____

In fede,

(luogo) _____ (data) _____ firma _____

(1) Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune.

IL PRESIDENTE
F.to GHELLA ANNALISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24/12/2022 al 11/1/2023, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

